

Ricorso presentato il 30 dicembre 2005 — Zwicky/Commissione

(Causa T-457/05)

(2006/C 60/86)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Zwicky & Co. AG (Wallisellen, Svizzera) [Rappresentanti: avv.ti J. Burrichter, B. Kasten e S. Orlikowski-Wolf]*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee**Conclusioni della ricorrente**

- Annullare l'art. 1, n. 1, della decisione, nella parte in cui ravvisa una violazione, ad opera della ricorrente, degli artt. 81 CE e 53 dell'accordo SEE per quanto attiene alla Svezia, alla Norvegia ed alla Finlandia; in subordine annullarlo per il periodo dal gennaio 1990 al dicembre 1993 compreso;
- annullare l'art. 2 della decisione nella parte in cui infligge alla ricorrente un'ammenda pari ad EUR 0,174 milioni;
- in subordine, ridurre adeguatamente l'ammenda inflitta alla ricorrente in forza dell'art. 2 della decisione;
- annullare l'art. 3 della decisione per quanto attiene alla ricorrente;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso è diretto contro la decisione della Commissione 14 settembre 2005, K(2005) 3452 def., nel caso 38.337 — PO/ Garne (modificata dalla decisione della convenuta 13 ottobre 2005). Con la decisione impugnata è stata inflitta alla ricorrente un'ammenda per violazione degli artt. 81 CE nonché 53 dell'accordo SEE.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente fa valere sei motivi.

In primo luogo, essa lamenta la violazione dell'art. 7 del regolamento n. 1/2003⁽¹⁾. A tale proposito, essa contesta l'esattezza della determinazione, contenuta nell'art. 1, n. 1, della decisione impugnata, di portata e durata dell'infrazione.

Con il secondo motivo, la ricorrente fa valere una violazione dell'art. 23, n. 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003. A suo avviso, alla ricorrente è stata inflitta un'ammenda che supera il 10 % del fatturato totale da essa realizzato durante l'esercizio sociale dell'anno precedente la decisione. Pertanto, l'ammenda inflitta alla ricorrente in forza dell'art. 2 della decisione impugnata sarebbe illegittima.

L'art. 2 della decisione della convenuta viola inoltre, secondo la ricorrente, l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/1962⁽²⁾, nonché l'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003. Tale illegittimità si fonda sulla violazione di principi fondamentali relativi alla commisurazione dell'ammenda.

La convenuta, con l'art. 2 della decisione impugnata, avrebbe inoltre violato l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17/1962, nonché l'art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, avendo utilizzato la comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole in modo erroneamente pregiudizievole alla ricorrente.

In quinto luogo, la ricorrente afferma che l'art. 2 della decisione impugnata comporta una violazione del principio della proporzionalità, in quanto in sede di determinazione della pena non è stata presa sufficientemente in considerazione la situazione individuale della ricorrente.

La ricorrente sostiene infine che l'ordine, di cui all'art. 3 della decisione della Commissione, di cessare le infrazioni e di astenersene in futuro è in contrasto con l'art. 7, n. 1, del regolamento n. 1/2003, in quanto nel caso della ricorrente tale ordine non risulta né necessario, né proporzionato.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002 n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio 21 febbraio 1962, n. 17: Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (GU L 13, pag. 204).

Ricorso presentato il 30 dicembre 2005 — Tegometall International/UAMI

(Causa T-458/05)

(2006/C 60/87)

*Lingua del ricorso: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Tegometall International AG (Lengwil, Svizzera) (Rappresentante: avv. H. Timmann)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Wuppermann AG (Leverkusen, Germania)

Conclusioni della ricorrente

- riformare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno del 21 ottobre 2005, n. R 10631/2004-2, notificata il 2 novembre 2005, rettificata con decisione in data 16 novembre 2005, notificata il 23 novembre 2005, e rigettare la domanda di dichiarazione di nullità del marchio comunitario 001227743 del 23 luglio 2003;
- in subordine, annullare la detta decisione e rinviare il caso alla seconda commissione di ricorso per un nuovo esame;
- condannare la parte che ha promosso il procedimento di dichiarazione di nullità a sopportare le spese relative a tale procedimento, al procedimento di ricorso ed al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato che ha costituito oggetto di una domanda di nullità: marchio denominativo «TEK» per prodotti delle classi 6 e 20 (scaffalature e parti di scaffalature, in particolare cestelli da appendere su scaffalature, tutti i detti prodotti in metallo ovvero non in legno) — marchio comunitario n. 1 227 743

Titolare del marchio comunitario: la ricorrente

Parte che richiede la nullità del marchio comunitario: Wuppermann AG

Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda di dichiarazione di nullità

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di annullamento

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la situazione di fatto accertata dalla commissione di ricorso non giustificerebbe la cancellazione del marchio. La commissione di ricorso avrebbe inoltre violato il diritto della ricorrente ad essere sentita.

Ricorso presentato il 30 dicembre 2005 — MPDV Mikrolab/UAMI

(Causa T-459/05)

(2006/C 60/88)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: MPDV Mikrolab GmbH, Mikroprozessordatenverarbeitung und Mikroprozesslabor (Mosbach, Germania) (Rappresentante: avv. W. Göpfert)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della seconda commissione di ricorso del 19 ottobre 2005, pratica R 1059/2004-2;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: marchio denominativo «manufacturing score card» per prodotti e servizi delle classi 9, 35 e 42 — domanda di registrazione n. 3 334 596

Decisione dell'esaminatore: rigetto della domanda di registrazione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell'art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio n. 40/94, dato che il marchio oggetto della domanda sarebbe registrabile in quanto il fatto che gli elementi costituenti il marchio complessivo richiesto possano forse avere — singolarmente considerati ovvero in una diversa composizione — carattere descrittivo non sarebbe sufficiente per negare la registrazione.

Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b), del detto regolamento, in quanto la combinazione complessiva per i prodotti e servizi richiesti sarebbe frutto di fantasia e trasmetterebbe un significato impreciso e vago, eccedente il semplice accostamento dei concetti.

Ricorso proposto l'11 gennaio 2006 — PORTELA & Ca, S. A./UAMI

(Causa T-10/06)

(2006/C 60/89)

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: PORTELA & Ca, S. A. (S. Mamede do Coronado, Portogallo) [Rappresentante: avv. João M. Pimenta]

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Juan Torres Quadrado e Josep Gilbert Sanz